

COMUNE DI BREMBATE

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL

CANONE

PER L'INSTALLAZIONE

DEI MEZZI PUBBLICITARI

E

DEL PUBBLICO SERVIZIO

AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 20/03/2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 01/10/2004

INDICE	
PARTE PRIMA	
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (Art.62 D.Igs. 15 dicembre 1997 n°446)	
<i>CAPITOLO I*</i>	
DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE	
Art. 1	PRESUPPOSTO
Art. 2	SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO DEL CANONE E SOLIDARIETÀ PASSIVA
Art. 3	VERSAMENTO DEL CANONE ANNUALE
Art. 4	MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN RELAZIONE ALLE SINGOLE TIPOLOGIE DI PUBBLICITÀ EFFETTUATA
Art. 5	TARIFFAZIONE
Art. 6	INDIVIDUAZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI ASSOGGETTATI AL CANONE
Art. 7	ESENZIONI
Art. 8	RIDUZIONI
Art. 9	RATEAZIONE DEL CANONE
Art. 10	AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE
Art. 11	INTIMAZIONI
Art. 12	SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA IN MATERIA DI VIOLAZIONI CONCERNENTI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Art. 13	RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE
Art. 14	CONTENZIOSO
Art. 15	RIMBORSI
Art. 16	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
Art. 17	FUNZIONARIO RESPONSABILE
<i>CAPITOLO II*</i>	
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	
Art. 18	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
Art. 19	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Art. 20	AWIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 21	TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 22	ISTRUTTORIA
Art. 23	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 24	RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Art. 25	CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO
Art. 26	PRINCIPALI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
Art. 27	REVOCA, MODIFICA O RINUNCIA
Art. 28	DECADENZA AUTOMATICA E RINUNCIA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE
Art. 29	DECADENZA DICHIARATA
Art. 30	SUBENTRO
Art. 31	STATO DI CONSERVAZIONE
Art. 32	RINNOVO
Art. 33	ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI
Art. 34	CONCESSIONI RILASCIATE PRIMA DEL
<i>CAPITOLO III*</i>	

	DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA, COLLOCAZIONE E DIVIETI DEI MEZZI PUBBLICITARI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE
Art. 35	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
Art. 36	DIMENSIONI E CARATTERISTICHE INSEGNE DI ESERCIZIO
Art. 37	PRIMA APPLICAZIONE
Art. 38	ABROGAZIONI
	PARTE SECONDA PUBBLICHE AFFISSIONI (D.Lps. 15.11.1993 n°507 capo 1°)
	<i>CAPITOLO I°</i> ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 1	OGGETTO
Art. 2	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 3	SOGGETTI PASSIVI
Art. 4	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 5	MAGGIORAZIONI
Art. 6	RIDUZIONI
Art. 7	ESENZIONI
Art. 8	CRITERI APPLICATIVI DEL SERVIZIO AFFISSIONI
Art. 9	MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO
Art. 10	AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE
Art. 11	PAGAMENTO
Art. 12	FUNZIONARIO RESPONSABILE
	<i>CAPITOLO II°</i> ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO
Art. 13	ACCERTAMENTO
Art. 14	SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
Art. 15	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 16	COPERTURA E RIMOZIONE DELLE AFFISSIONI ABUSIVE
Art. 17	CONTENZIOSO
Art. 18	PROCEDIMENTO ESECUTIVO
	<i>CAPITOLO III°</i> GESTIONE DEL SERVIZIO
Art. 19	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
	<i>CAPITOLO IV°</i> DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20	ENTRATA IN VIGORE
ALLEGATO B	ZONE RICOMPRESSE NELLA CATEGORIA SPECIALE

PARTE PRIMA

CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (Art.62 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446)

CAPITOLO 1°

DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 **PRESUPPOSTO**

In ossequio all'art. 62 comma 1 ° del D.gs. 446/97 si considerano fattispecie impositive le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente diffondendo messaggi, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi percepibili, effettuate nell'esercizio di un'attività economica realizzata allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Le forme di comunicazione prive di qualsiasi contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico non sono considerate fattispecie impositiva e quindi non saranno soggetto al C.I.M.P.

ART. 2 **SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO DEL CANONE E SOLIDARIETÀ PASSIVA**

Al pagamento del canone, per l'installazione dei mezzi pubblicitari ovvero per lo svolgimento d'iniziativa pubblicitarie, è obbligato il titolare dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio dell'Amministrazione Comunale.

Tale soggetto è tenuto all'adempimento della relativa obbligazione pecuniaria in via principale, mentre solidalmente obbligato al versamento del canone è colui che produce, vende o fornisce i prodotti ovvero i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 3 **VERSAMENTO DEL CANONE ANNUALE**

Il canone, per le attività indicate negli artt. 1° e 2°, va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della autorizzazione.

Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive, a quella del rilascio della autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle installazioni già autorizzate, che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del titolare può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono considerarsi a compensazione per i successivi due anni. In ogni modo per le autorizzazioni non superiori a trecentosessantacinque giorni non si dà luogo ad alcun rimborso.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario.

Il mancato versamento del canone comporta l'immediata copertura dei mezzi pubblicitari.

ART. 4
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN RELAZIONE ALLE SINGOLE
TIPOLOGIE DI PUBBLICITÀ EFFETTUATA

I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- alla classificazione delle zone comunali ed alle loro caratteristiche urbanistiche;
- alla fattispecie dei mezzi pubblicitari; -
- alla durata dell'esposizione;

La superficie del messaggio pubblicitario assoggettato al canone si determina in base alla minima figura piana geometrica in cui è possibile circoscrivere il mezzo pubblicitario diffuso, ed indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Nel caso di mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, la superficie è calcolata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo pubblicitario e, anche in questo caso, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

ART. 5
TARIFFAZIONE

La tariffa o canone applicabile a ciascuna tipologia di messaggio pubblicitario, diffuso nel territorio comunale, si determina a metro quadrato se non diversamente disciplinata nel presente regolamento.

Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano, per eccesso al citato metro quadrato e, le frazioni di esso oltre il primo, al successivo metro quadrato.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

1) - per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto espressamente nel presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è così determinata:

- € 17,043	fino a mq. 5;
€ 25,564 .	da 5,01 mq. a 8 mq.;
€ 34,086	da 8,01 mq. in poi

Per la pubblicità effettuata, in forma luminosa o illuminata, con i mezzi sopra indicati si applicherà la seguente tariffa:

€ 34,086	fino a mq. 5;
- € 42,607	da 5,01 mq. a 8 mq.;
€ 51,129	da 8,01mq. in poi

La pubblicità effettuata con i mezzi indicati al punto 1) per un periodo di esposizione non superiore a tre mesi, nell'arco dell'anno solare, si applica per ogni mese o frazione una riduzione pari **a:...90%** della tariffa annuale.(€ 1,704)

Oltre i tre mesi sopra indicati, il soggetto passivo del canone, sarà assoggettato alla tariffa . annuale.

2) - Per la pubblicità visiva effettuata all'interno e all'esterno di veicoli in genere, circolanti nel territorio comunale, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, il canone è determinato in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità che seguono:

vedi art. 5 punto 1

Nel caso di veicoli adibiti ad uso pubblico ovvero a servizi di linea interurbana, con un solo capo linea sul territorio comunale, il canone dovuto sarà ridotto del 50%.

Nel caso di veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

.3) - Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

autoveicoli con portata superiore a... 3000 kg: € 111,553 autoveicoli con
portata inferiore a... 3000 kg: € 74,368 y
motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie: € 37,183

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa, come sopra determinata, è raddoppiata.

4) - Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, il relativo canone è determinato, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

€ 49,579

Per la pubblicità sopra indicata. avente durata non superiore a tre mesi, nell'arco dell'anno solare, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a:

€ 4,957

5) - Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, il relativo canone è determinato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e, dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

€ 3,097

6) - Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di cinque giorni o frazione, è pari a:

€ 17,043

7) - Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni .fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone è dovuto a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

€ 74,368

8) - Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è così determinato per ogni giorno di esposizione:

€ 37,184

9) - Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il relativo canone è dovuto in relazione al numero di persone impiegate nella distribuzione ed effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

€ 3,097

10) - Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è così determinato:

€ 9,295

ART. 6

INDIVIDUAZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI ASSOGGETTATI AL CANONE

È assoggetta al pagamento del canone la diffusione di messaggi pubblicitari rilevanti effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile,

Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 7

ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 62 comma 3° del D.Lgs. 446/97 sono escluse dal canone:

- a) - la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, diversamente il canone sarà versato per tutta la superficie
- b) - gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, diversamente il canone sarà versato per tutta la superficie.
- c) - la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- d) - la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e) - la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- f) - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- g) - le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie, diversamente il canone sarà versato per tutta la superficie.

ART. 8

RIDUZIONI

In applicazione dell'art. 62 comma 2° punto f) del D.gs. 446/1997, il canone dei manufatti pubblicitari installati su beni privati è ridotta del 30 % (trenta per cento) rispetto alle tariffe indicate nell'art. 5 del presente regolamento; non sono considerati beni privati le strade e le aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio

Tale previsione deve risultare, espressamente, dall'atto amministrativo di autorizzazione rilasciato dai competenti uffici.

Il canone è ridotto alla metà (-50%) per le sottoelencate fattispecie:

- a) - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 9
RATEAZIONE DEL CANONE

Il pagamento del canone per l'esposizione di pubblicità di durata non inferiore all'anno solare, quando per una singola annualità sia superiore a Euro 1549.37 (Lit. 3.000.000), può essere suddiviso in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza anticipata e rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 3 giugno ed il 30 settembre di ciascun anno.

In nessun caso la prima rata può essere inferiore a Euro 387.34 (Lit. 750.000).

Qualora la quarta parte dell'annualità si riveli inferiore a tale importo, comunque il primo versamento non sarà inferiore Euro 387.34 (Lit. 750.000), mentre nelle tre successive si ripartirà, proporzionalmente, il resto dell'annualità.

ART. 10
AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE

Con determinazione del dirigente dell'Area Risorse Economiche e Finanziarie, le tariffe base del canone sono aggiornate automaticamente per ogni biennio successivo all'entrata in vigore di questo regolamento, sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.

ART. 11
INTIMAZIONI

L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato.

Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento del canone alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con intimazione, ex art. 1219 c.c., ad adempiere nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

In caso di occupazione abusiva l'amministrazione intima al suo responsabile, con le modalità indicate nei commi precedenti, di procedere al versamento immediato del canone, dovuto per tutta la durata dell'esposizione della pubblicità, allegando il relativo verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale o da altro soggetto autorizzato dal sindaco.

Il termine di prescrizione del credito, a mente dell'art. 2948 c.c., è di anni cinque.

ART. 12
SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA IN MATERIA DI VIOLAZIONI CONCERNENTI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Per l'installazione di mezzi pubblicitari, effettuata sul territorio comunale, senza la prescritta autorizzazione o in difformità rispetto a quanto contenuto nel provvedimento autorizzatorio si applicherà:

a) - la sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto oltre i relativi interessi di mora vigenti (interesse legale) previa redazione di apposito processo verbale di contestazione nei seguenti termini:

- formato contestualmente all'accertamento della violazione
- redatto da competente pubblico ufficiale

b) - si procede alla rimozione, a spese dell'interessato, dei mezzi pubblicitari:

- installati in assenza della prescritta autorizzazione
- installati in difformità dalla medesima
- per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone

c) - si procede, altresì, alla copertura immediata della pubblicità effettuata con mezzi illegittimamente installati.

d) - in caso di violazione alle disposizioni contenute nell'articolo 23 comma 11 del nuovo Codice della Strada, ex D.Lgs. 285/1992, si applicherà un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di Euro da 327 (lire 635.090) a Euro 1.311 (lire 2.540.350);

Il diritto a riscuotere le somme dovute, per le violazioni indicate nel presente articolo, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

I procedimenti coattivi s'intendono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e succ. modifiche ed integrazioni.

ART. 13 **RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE**

a) - La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento si effettua, in alternativa:

- secondo le modalità previste dal D.P.R. 602/1973; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio;
- secondo la formula della ingiunzione ex art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Il tutto come precisato nell'art. 52 comma 6° del D.gs. 446/97.

Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di installazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto autorizzatorio.

Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'articolo 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario con la formula dell'ingiunzione.

ART. 14 **CONTENZIOSO**

Le controversie relative all'applicazione del canone, alle violazioni relative al presente regolamento ed alle infrazioni del Codice della Strada sono di competenza dell' G.O.

Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni, disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del G.A. ai sensi della legge n. 1034 del 1971.

ART. 15 **RIMBORSI**

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute.

Sulle somme rimborsate ai titolari spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

Per i rimborsi valgono i termini di prescrizione previsti per il recupero del credito da parte del comune.

ART. 16 **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO**

Qualora il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, totalmente o parzialmente la gestione del canone ad un soggetto iscritto nell'albo previsto dall'art. 53 del succitato decreto legislativo.

ART. 17 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Per la gestione del canone il Comune nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale :

- sottoscrive le autorizzazioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
- individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
- determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
- verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora; - dispone i rimborsi;
- gestisce il contenzioso;
- irroga le sanzioni.

Nel caso di affidamento in concessione del servizio, ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

CAPITOLO II°

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 18 **CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

Tutte le forme di pubblicità permanente o temporanea, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune secondo i casi.

Qualora la concessione non sia rilasciata ovvero non venga riconosciuta la necessita il relativo mezzo pubblicitari si riterrà abusivo.

ART. 19 **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dal dirigente competente per materia.

L'ufficio competente al rilascio della concessione può chiedere pareri non vincolanti agli altri uffici per la miglior tutela dei diversi interessi rilevanti nell'atto.

I pareri interni strumentali al rilascio di concessioni o autorizzazioni sono resi entro quindici giorni. In mancanza si procede senza la loro acquisizione, salvo che non abbiano carattere vincolate per disposizione di legge o per norma regolamentare.

ART. 20 **AWIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione inizia con la presentazione della domanda al Comune, indirizzata al servizio competente al rilascio della concessione o autorizzazione. L'istanza redatta in carta legale, se previsto dalla legge, deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, ovvero l'identificazione dell'ente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita Iva;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici su cui s'intende porre in opera l'impianto pubblicitario o effettuare la pubblicità;
- c) in caso di installazione di una struttura su cui esporre il messaggio pubblicitario: - disegno quotato e particolareggiato dell'impianto in scala 1:25;
- planimetria in scala 1:5000;
- ripresa fotografica dell'area interessata.
- relazione tecnica redatta da un soggetto abilitato e calcoli di verifica statica.

In caso di posa in opera su suolo privato il richiedente dovrà produrre il consenso del proprietario del suolo.

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta in triplice copia.

- d) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e di altri atti formali approvati dall'Amministrazione comunale che, per il contenuto, possono interessare la concessione/autorizzazione richiesta.

Nei casi previsti dalle legge sono ammesse le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

ART. 21
TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso il servizio competente alla emanazione dell'atto concessorio/autorizzatorio.

Qualora sia necessario acquisire il parere di un altro servizio rispetto a quello incaricato dell'istruttoria il termine è elevato a quarantacinque giorni.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'effettuazione della pubblicità.

ART. 22
ISTRUTTORIA

Il responsabile del procedimento ricevuta la domanda provvede, ex art.8 della legge 241/90; a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, quindi ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 16, il responsabile formula all'interessato, entro il termine stabilito dall'articolo precedente, una richiesta di integrazione.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta.

Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove .si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

ART. 23
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

ART. 24
RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- pagamento della prima rata o della rata unica del canone secondo quanto stabilito dalla parte prima di questo regolamento.

Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico con un impianto pubblicitario possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche.

L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone.

È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione e rimosso l'impianto pubblicitario.

La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dall'amministrazione.

ART. 25

CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario:

- a misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'impianto pubblicitario;
- la durata dell'esposizione della pubblicità e il messaggio specifico trasmesso dalla stessa;
- gli obblighi del richiedente;
- l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone con l'indicazione se, detto canone, beneficia della riduzione prevista dall'art. 62 comma 2° punto f del D.gs.446/1997.

La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone definito dagli articoli sopra indicati. L'effettuazione della pubblicità, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

ART. 26

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/concessione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento amministrativo.

È fatto, altresì, obbligo di rimettere perfettamente in pristino, a proprie spese, l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al solo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità della pubblicità effettuata e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

ART. 27

REVOCA, MODIFICA O RINUNCIA

L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'esposizione della pubblicità.

Il titolare dell'atto amministrativo può rinunciare all'effettuazione della pubblicità con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione della pubblicità non comporta rinuncia alla concessione.

Se l'effettuazione della pubblicità non è ancora iniziata, la rinuncia ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 28

RINUNCIA - DECADENZA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

La rinuncia all'autorizzazione/concessione, quando la stessa sia rilasciata per un periodo determinato, va comunicata all'ufficio; in mancanza della comunicazione, ancorché la pubblicità sia cessata, rimane dovuto il canone stabilito per la concessione e per tutta la sua durata.

Il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina la decadenza dall'autorizzazione/concessione. L'effettuazione della pubblicità deve cessare immediatamente e, ove ciò non avvenga, la pubblicità si considera abusiva.



ART. 29
DECADENZA DICHIARATA

La decadenza dalla concessione/autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso per l'effettuazione della pubblicità;
- violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione;
- mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per la pubblicità con durata superiore all'anno. La decadenza è impedita se, entro il termine fissato dal Comune, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.

ART. 30
SUBENTRO

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 10 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione una domanda di subentro.

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

Il subentro non determina interruzione della pubblicità ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

ART. 31
STATO DI CONSERVAZIONE

Le insegne, le targhe, i pannelli, i cartelli e comunque ogni manufatto veicolante il messaggio pubblicitario, in genere, devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione, a cura degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica, e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne la rimozione o il ripristino assegnando un termine; trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le spese di rimozione e di ricovero, salvi, naturalmente, altri eventuali pagamenti dovuti a qualsiasi titolo.

I supporti pubblicitari (tralicci di sostegno, pali, zanchi, cassonetti, telai, quadri ecc.) debbono essere rimossi unitamente alla pubblicità scaduta; possono essere mantenuti per il periodo strettamente necessario alla sostituzione dei mezzi di cui sopra e, comunque, non oltre 15 giorni dalla cessazione della pubblicità, come deve risultare dalla dichiarazione di cessazione agli effetti dell'applicazione del canone.

ART. 32
RINNOVO

Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art.16 del regolamento.

Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si chiede di rinnovare.

Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.

Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo costituisce una nuova concessione.

ART. 33
ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione che hanno emanato seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, ovvero quelli di autorizzazione che rilevino ai fini dell'assolvimento del canone.

Gli stessi uffici provvedono a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri



obblighi imposti dall'atto di concessione, a formare le intimazioni previste in questo regolamento.

ART. 34
CONCESSIONI RILASCIATE PRIMA DEL

Le concessioni/autorizzazioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza.

I titolari dei predetti atti amministrativi possono rinunciare in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dalla applicazione del nuovo canone.

Il Comune assicura una diffusione pubblica delle nuove disposizioni.

CAPITOLO III°
DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA, COLLOCAZIONE E DIVIETI DEI MEZZI PUBBLICITARI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 35
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

La pubblicità esterna è effettuata, nel territorio di questo Comune, in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

Il piano degli impianti pubblicitari determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna compresi nelle tipologie del presente regolamento.

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da uno o più tecnici designati dalla Giunta comunale e dai funzionari comunali responsabili dei servizi affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio affissioni, è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro il responsabile di tale attività designato dal concessionario. Il gruppo di lavoro procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti il Comune provvede ad attivare i procedimenti amministrativi relativi alle richieste d'installazione di nuovi impianti nonché a sanare, riformandole, le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.507/93.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 36
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE INSEGNE DI ESERCIZIO

Le insegne di esercizio installate fuori dal perimetro del centro abitato devono rispettare quanto previsto all'art. 48 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Le insegne installate all'interno del perimetro del centro abitato devono rispettare quanto segue:

CENTRO STORICO:

caratteristiche e posizione: definite dal regolamento edilizio comunale vigente e dalle N.T.A. del P.R.G.

dimensioni: non devono superare la superficie di mq 1,50 ad eccezione di quelle dipinte in parete, le quali possono raggiungere i 2,00 mq

E' fatto salvo tutto quanto previsto dalle NTA del PRG in merito alle insegne a bandiera.

ZONE RESIDENZIALI ED AGRICOLE:

caratteristiche e posizione: non è consentita in nessun caso, l'apposizione di insegne d'esercizio sulle coperture degli edifici.
Le insegne d'esercizio devono essere preferibilmente illuminate e non luminose.

dimensioni: non devono superare la superficie di mq 2,00

ZONE PRODUTTIVE/COMMERCIALI E TERZIARIE:

caratteristiche e posizione: le insegne di esercizio devono essere preferibilmente illuminate e non luminose.
Non è consentita l'apposizione di insegne d'esercizio sulle coperture degli edifici; in caso di coperture piane le insegne potranno sporgere dal filo superiore del prospetto, sul quale vengono posizionate, in misura pari al 10% dell'altezza del prospetto stesso.
Su ogni prospetto del fabbricato è consentita l'installazione di una sola insegna di esercizio per ogni attività insediata.

dimensioni: non devono superare la superficie di mq 5,00, per i prospetti avente una superficie maggiore di mq 100,00 c'è la possibilità di incremento nella misura del 10% della superficie del prospetto stesso eccedente i 100 mq, fino ad una superficie massima dell'insegna di mq 50,00.

Per il calcolo della superficie delle insegne non costituite da pannello unico, bensì da lettere e/o elementi singoli, viene considerata superficie dell'insegna la somma dell'intera superficie occupata dalla sagoma delle singole lettere e/o elementi che la rappresentano (area delimitata dalla linea esterna del singolo elemento).

Nel caso di più insegne di attività diverse, poste sullo stesso prospetto, le dimensioni e caratteristiche devono essere verificate per ogni singola insegna e complessivamente la superficie non deve superare il 15% dell'intero prospetto interessato ed il 8% della somma delle superficie di tutti i prospetti.

ART. 37

PRIMA APPLICAZIONE

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale apporta su proposta della Giunta Comunale, allo stesso regolamento quelle correzioni che si rendono

necessarie in considerazione della prima sua applicazione.

ART. 38

ABROGAZIONI

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Per la vigenza del presente regolamento sono abrogati gli artt. dal 9 al 25 titolo II° Imposta sulla Pubblicità - del regolamento comunale per l'applicazione della imposta sulla pubblicità, adottato con delibera consiliare n. 42 del 15/05/2001. Sono, parimenti, abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.

PARTE SECONDA**PUBBLICHE AFFISSIONI
(D.Lgs.15.11.1993 n.507 capo 1°)****CAPITOLO I°****ESECUZIONE DEL SERVIZIO****ART.1****OGGETTO DEL PUBBLICO SERVIZIO**

Il servizio delle pubbliche affissioni, obbligatorio per legge, è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del comune o del suo concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART.2**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2000, penultimo anno precedente a quello in corso, era costituita da n. 7.100 .., abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 8*..., proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq...12. per ogni mille abitanti .

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata, è ripartita come appresso:

mq. 80.⁵.0., pari al 10. % è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

mq. 72. a ? 5 , pari al 85%. è destinata alle affissioni di .natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;

mq. 4:2⁵ pari al 5% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia affidato in concessione.

Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

la destinazione dell'impianto come previsto al comma 2°;

l'ubicazione;

la tipologia;

la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto

contiene; la numerazione dell'impianto ai fini della sua

individuazione.

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione commerciale o non commerciale e la superficie, nonché i riferimenti relativi agli impianti destinati alle affissioni dirette.

La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno

19.02.2002

successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche

affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

ART.3 **SOGGETTI PASSIVI**

Il diritto è dovuto, in via principale, da chi richiede il servizio ed in solido da colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto del messaggio pubblicitario diffuso.

ART.4 **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita dal Comune distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione nei seguenti termini:

per i primi 10 giorni

€1,548

per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione

€0,4648

ART.5 **MAGGIORAZIONI**

Limitatamente alle affissioni commerciali si applicheranno le seguenti maggiorazioni di tariffa base indicata nel precedente art.4:

Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

ART.6 **RIDUZIONI**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art.5;
per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

La riduzione del 50% non si applica nel caso in cui nei manifesti di tutti i soggetti sopra citati compaiano sponsor di ditte private.

I requisiti previsti dalle lettere b), c) e d) sono attestati con autocertificazione redatta ai sensi

degli artt.38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e comunque verificati dell'Ente;

Le riduzioni non sono cumulabili.

ART.7 **ESENZIONI**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

L'esenzione non si applica nel caso in cui, nei manifesti di tutti i soggetti sopra citati, siano presenti sponsor di ditte private.

Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

ART.8 **CRITERI APPLICATIVI DEL SERVIZIO AFFISSIONI**

I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli prodotti dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 6 e 7, parte seconda, del presente regolamento.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Sul manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni, rispetto alla data di esposizione indicata dall'utente, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto ovvero a mezzo telefax, al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che

24.02,2002

l'affissione possa essere effettuata.

Nel caso regolamentato dal comma precedente, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione nello stesso prevista. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

Qualora il committente annulli di propria volontà la richiesta di affissione prima che questa venga effettuata, ha diritto al rimborso del 50% dei diritti versati.

Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore rispetto a quelli pervenuti, o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto ovvero a mezzo telefax. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

I manifesti pervenuti al servizio affissioni, per la materiale esposizione, senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- il registro cronologico delle commissioni.

ART.9

MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO

L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto a norma del D.Igs.507/1993.

Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

25.02,2002

- a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico conservato presso l'ufficio.

I manifesti pervenuti al servizio affissioni, per la materiale esposizione, senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

ART.10

AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €**38,733** per commissione.

ART.11

PAGAMENTO

Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, a norma del D.Igs.50711993, può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio affissioni al momento della richiesta del servizio. L'attestazione del pagamento del diritto, a mezzo del conto corrente postale, è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato.

ART.12

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

CAPITOLO II°

ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

ART.13

ACCERTAMENTO

Entro due anni dalla data in cui il soggetto passivo ha versato o avrebbe dovuto versare il diritto, previa presentazione della relativa commissione che assume la veste giuridica di dichiarazione, si procede ad accertamento d'ufficio ovvero in rettifica, ove ricorrano gli estremi, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata, apposito avviso di accertamento.

ART.14

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'omessa presentazione della commissione d'affissione, parificata alla denuncia, oltre al pagamento del tributo evaso si applica la sanzione pari al 100% del diritto dovuto, con un minimo di € 51.

Per l'omesso versamento del diritto, oltre a quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, si applica un'ulteriore sanzione pari al 30% del tributo non versato.

La sanzione indicata nel comma è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo), interviene adesione del contribuente con il pagamento del diritto dovuto, della sanzione e degli interessi di mora.

Sulle somme dovute per il solo diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,50 per cento, per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detto importo è divenuto esigibile.

ART.15

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni delle norme regolamentari, relative alla parte seconda del presente documento, a mente dell'art.24 del D.Lgs.507/93, si applica la sanzione da € 206 a € 154.9 con notificazione, agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il procedimento di esazione è disciplinato dalla legge 689/81.

ART.16

COPERTURA E RIMOZIONE DELLE AFFISSIONI ABUSIVE

Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione dei manifesti e dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art.14 - parte seconda, del presente regolamento, l'immediata copertura degli stessi, esposti abusivamente, in modo che siano privati di efficacia pubblicitaria.

ART.17

CONTENZIOSO

Avverso gli atti di accertamento il contribuente può proporre ricorso, in bollo, entro 60giorni, dalla notifica dei medesimi alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.546/1992.

In merito ai verbali di contestazione delle violazioni amministrative, entro 30 giorni dalla di notifica dei medesimi, il trasgressore può proporre al Sindaco scritti difensivi o chiedere di essere ascoltato ex art.18 comma 1° della legge 689/81.

Avverso l'ordinanza ingiunzione è possibile proporre opposizione, entro 30 giorni, davanti al giudice di pace competente per territorio.

ART.18

PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per la violazione tributaria, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si procederà all'emissione, ex art.2 del R.D.639/1910, di un'ingiunzione fiscale a cui seguirà l'esecuzione forzata sui beni del contribuente.

Per la violazione regolamentare, decorsi inutilmente i 30 giorni utili per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procederà all'iscrizione a ruolo del credito; permanendo l'inerzia del debitore l'esattore procedere ad avviare, anche in questo caso l'esecuzione forzata.

*CAPITOLO III**

GESTIONE DEL SERVIZIO

ART.19

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO.

Il pubblico servizio affissioni può essere affidato in concessione, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446/97, ad un soggetto iscritto nell'albo previsto dall'art.53 del medesimo decreto. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio assumendo la qualifica di funzionario responsabile del tributo con tutti i poteri indicati dall'art.11 comma 1° del D.Lgs.15.11.1993 n.507.

*CAPITOLO IV**

DISPOSIZIONI FINALI

ART.20

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2002

